



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

Rif.prot.arrivo Istanza n. 9992 del 22/05/2019

Rif.prot.Valutazione acustica n.13943 del 26/06/2013

Rif.prot.integrazione Valutazione acustica n.14322 del 2/07/2013

Rif.prot.aggiornamento Valutazione acustica n.12007 del 20/06/2019

AUTORIZZAZIONE N.6/2019

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE
ATTIVITA' TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52
e della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049


“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52”

c/o “BAR FASHION” di Logambino Gerardo

Corso Garibaldi n.118 angolo Via Cairoli, Valenza (AL)

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza di cui alla nota di acquisizione prot.n.9992 del 22/05/2019 presentata dal Sig.Gerardo LOGAMBINO, Legale Rappresentante della Ditta “BAR FASHION”, P.IVA 02532350069, avente per oggetto la richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo presso le pertinenze esterne dell'esercizio commerciale denominato ” Bar Fashion” ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.118 angolo Via Cairoli;





RICHIAMATO il calendario dell'intrattenimento musicale proposto presso le pertinenze esterne dell'esercizio commerciale denominato "Bar Fashion":

N° Eventi	Giorni		Orari
1	merc	26/06/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
2	merc	3/07/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
3	merc	10/07/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
4	merc	17/07/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
5	merc	24/07/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
6	merc	31/07/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
7	merc	7/08/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
8	merc	28/08/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
9	merc	4/09/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
10	merc	11/09/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
11	merc	18/09/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00
12	merc	25/09/2019	dalle ore 19,00 alle ore 24,00

DATO ATTO che la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" prodotta ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995, dalla L.R 52/2000 e dalla D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.Gianluca Midali di cui alla nota prot.n.20130013943 del 26/06/2013 integrata con nota successiva prot.n.20130014322 del 2/07/2013, è stata aggiornata dal Dott.Massimiliano Brustia, Tecnico competente in Acustica Ambientale, con nota di acquisizione del 20/06/2019 prot.n.12007;


CONSIDERATO che l'area in cui verrà effettuata attività temporanea musicale, rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza approvato con Delibera Consiliare n.4 del 11/02/2004, ricade in Classe 4 "Aree densamente urbanizzate. Aree per manifestazioni":



DATO ATTO che per le classi acustiche riferite all'ubicazione dei ricettori sensibili, di cui alle tabelle B-C-D allegate al **D.P.C.M. del 14 novembre 1997**, risultano essere in vigore i seguenti valori di riferimento:

CLASSE IV	Tempi di Riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
Valore limite assoluto di Emissione, Leq in dB(A)	60	50
Valore limite assoluto di Immissione, Leq in dB(A)	65	55
Valore di qualità, Leq in dB(A)	62	52

VERIFICATO che i ricettori sensibili nel periodo notturno, analizzati nella valutazione previsionale acustica nel 2013 dal Dott.Gianluca Midali, hanno conservato la destinazione residenziale e vengono di seguito rappresentati:



CONSIDERATO che i locali immediatamente adiacenti ai ricettori residenziali hanno mantenuto rispetto all'anno 2013, la destinazione d'uso ad "ufficio", per cui si presume che non siano disturbati dagli eventi musicali serali organizzati dal Bar sottostante;

CONSIDERATO che al fine di caratterizzare la rumorosità degli eventi, nello studio previsionale aggiornato dal Dott.Massimiliano Brustia, è stato considerato anche il contributo derivante dal vociare degli avventori;

DATO ATTO che viene mantenuta inalterata la posizione di n.2 diffusori esterni, ubicati in due angoli del dehors e orientati lungo l'asse viario principale costituito da Corso Garibaldi;

PRESO ATTO della metodologia di misura adottata;

RICHIAMATE le risultanze delle misure fonometriche effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.M.Brustia:

Mis.	Par.	Leq dBA	L1 dBA	L10 dBA	L50 dBA	L90 dBA	L95 dBA	Note
1	Rumore residuo abitaz. 1	58.0	64.0	60.6	57.1	54.0	53.1	-
2	Rumore ambientale abitaz. 1	67.0	72.2	70.4	67.4	64.0	62.4	-
3	Rumore residuo abitaz. 2	61.0	66.8	63.3	59.9	57.0	56.2	-
4	Rumore ambientale abitaz. 2	67.0	73.7	69.2	66.0	63.1	62.3	-

PRESO ATTO dei valori relativi al limite differenziale in facciata ai ricettori sensibili oggetto di misurazione:

RICETTORE 1 (abitaz.1)

Rumore Ambientale L95 62.4 dB(A)

Rumore Residuo L95 53.1 dB(A)

Differenziale 9.3 dB(A)

RICETTORE 2 (abitaz.2)

Rumore Ambientale L95 62.3 dB(A)

Rumore Residuo L95 56.2 dB(A)

Differenziale 6.1 dB(A)

CONSIDERATO che dall'applicazione del *Criterio Differenziale* presso i ricettori sensibili, risulta che rispetto agli stessi *non vengono osservati* i disposti di cui all'art.4 comma 1 del DPCM 14/11/1997 che impongono il rispetto del valore differenziale limite di 5 e 3 dB(A) in periodo diurno e notturno;

VERIFICATO che il livello Ambientale in facciata *non rispetta i Limiti di Immissione* di cui alla Classe IV (RC4) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza ma è contenuto entro il limite previsto dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012 pari a 70,0 dB (A);

LIVELLO AMBIENTALE IN FACCIATA					
	Livello Ambientale	Periodo Notturno	Limite di Immissione Classe IV	Limite previsto da DGR 24-4049 del 27/06/2012 per attività in deroga del PCA	
Abitaz.1	67,0	> di 55,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato
Abitaz.2	67,0	> di 55,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato

CONSIDERATO che nella zona presso la quale verranno svolte le serate musicali oggetto della presente autorizzazione *non sono previste* altre manifestazioni concomitanti;

DATO ATTO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ha verificato il rispetto dei 70 dB (A) imposti come valore limite dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012;

PRESO ATTO della tipologia d'impianto considerato nella valutazione previsionale acustica dal Dott.M.Brustia e degli eventuali impianti alternativi:



Consolle con impostazioni tarate



Mixer alternativi



DATO ATTO che per garantire il rispetto dei limiti consentiti in deroga dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012, il titolare del Bar Fashion ha provveduto ad acquistare un limitatore di pressione sonora dotato di meccanismo di sicurezza della taratura, da collegare all'impianto utilizzato;

VISTI la Legge n.241/90 nonché i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.165/2001 e s.m.i. per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

VISTO la Legge 447/95. Legge 26 ottobre 1995, N. 447 “Legge quadro sull' inquinamento acustico” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254) e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43);

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 (1) “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AUTORIZZA

in deroga, nei giorni indicati a calendario dalle ore 19,00 alle ore 24,00, il Sig.Logambino Gerardo, in qualità di Legale Rappresentante dell'esercizio commerciale denominato “Bar Fashion” - P.IVA 02532350069 – ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.118, nei termini indicati in premessa e rispetto ai ricettori individuati, al superamento dei valori limite previsti dalla Classe IV del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza , *in conformità* ai precetti di cui alla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52” che prevedono immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

AVVERTE

che qualora si verificano condizioni di *grave di disturbo* della popolazione o emergano problematiche non previste il Comune di Valenza, al fine del contenimento del rumore così

come previsto dall'art.9 della D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012, n.24-4049, *si riserva la facoltà di:*

- REVOCARE l'autorizzazione concessa;
- SOSPENDERE le attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime;
- PRESCRIVERE in corso d'opera l'adozione di un "Limitatore di Pressione Sonora" opportunamente tarato e piombato in presenza di Pubblico Ufficiale;

PRESCRIVE

L'utilizzo del limitatore acustico, qualora l'impianto sonoro utilizzato sia diverso da quello considerato nello studio previsionale di impatto acustico, al fine di garantire il rispetto del limite di 70 dB(A) *in facciata* agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore;

Che vengano *tassativamente osservati gli orari* così come sopra generalizzati;

Che vengano adottati in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele;

Che venga individuato un Responsabile della Gestione Acustica dell'attività musicale in programma, la cui reperibilità dovrà essere garantita durante tutto l'arco temporale di svolgimento degli eventi e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici comunali e con gli Organi di controllo;

La ricerca di soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo nell'eventualità lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;

Di informare circa i contenuti della presente autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.);

Ulteriori prescrizioni tecniche potranno essere impartite dal Comune nel corso degli eventi programmati, avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art.12 della L.R.52/2000 al fine del contenimento dell'inquinamento acustico;

Che la presente autorizzazione venga conservata presso il sito in cui si svolgerà l'attività rumorosa in argomento ed esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.

INFORMA

Che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le *funzioni di controllo* previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R.60/1995;

Che non potrà essere ammesso alcun rumore molesto provocato da attività e/o impianto non menzionati o modalità di funzionamento delle apparecchiature non previste nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

Che la presente autorizzazione è relativa ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR.n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e/o civilistici (art.844 – immissioni);

Che vengano tassativamente osservati gli orari così come sopra generalizzati e che le attività di intrattenimento musicale vengano ricondotte dopo le ore 24,00 entro i limiti di cui al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza;

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga notificata al richiedente:

- Sig.Logambino Gerardo, Corso Garibaldi n.118, 15048 Valenza;

Che venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- all'Autorità di Vigilanza A.R.P.A. Piemonte dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;
- all'Autorità Sanitaria ASL AL- S.I.S.P. aslal@pec.aslal.it;
- al Comando di Polizia Locale polizialocale@cert.comune.valenza.al.it;
- al Comando Carabinieri di Valenza Tal27175@pec.carabinieri.it;

Valenza, 24 giugno 2019

IL DIRIGENTE
(Arch.Massimo TEMPORIN)

